



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 281 del 1997, sullo schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare recante regolamento concernente modifiche agli allegati IA, IIA, IB e IIB al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, recante attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

Repertorio Atti n. *145* del 1° agosto 2018

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

nell'odierna seduta del 1° agosto 2018

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 recante attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;

VISTO, in particolare, l'articolo 5, comma 1, il quale prevede, tra l'altro, che il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e con il Ministro dell'Industria, provvede alla modifica ed integrazione degli allegati in conformità con le determinazioni della Comunità economica europea ovvero in relazione a nuove acquisizioni tecnico-scientifiche;

VISTO il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE;

VISTO il regolamento (CE) n. 1342/2014 recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda gli allegati IV e V;

VISTA la nota del 17 maggio 2018, con la quale l'Ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente ha trasmesso lo schema di decreto in epigrafe, sul quale è stato acquisito il concerto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministero dello sviluppo economico, corredato della relazione illustrativa, nella quale si evidenzia l'opportunità di acquisire il parere di questa Conferenza, come segnalato dal Consiglio di Stato con il parere n. 756/2018;

VISTA la nota del 22 maggio 2018, con la quale l'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha diramato la suddetta documentazione alle Regioni con contestuale convocazione di una riunione tecnica, tenutasi il 3 luglio 2018, nel corso della quale sono state discusse alcune delle osservazioni al testo presentate dal Coordinamento regionale ambiente;



AC



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTA la nota del 5 luglio 2018, con la quale l'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha trasmesso al Ministero dell'ambiente il documento di osservazioni consegnato dalle Regioni nel predetto incontro, chiedendo di valutarne l'accogliibilità;

VISTA la nota del 6 luglio 2018, con la quale l'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha diramato la documentazione pervenuta dal Ministero dell'ambiente, contenente, oltre alle proprie valutazioni sulle osservazioni regionali, anche i pareri dell'Ispra e dell'Istituto superiore di sanità, richiesti dalle Regioni nel predetto incontro tecnico;

VISTA la nota del 12 luglio 2018, con la quale l'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha convocato una riunione tecnica tenutasi il 23 luglio 2018, nel corso della quale sono stati esaminati gli emendamenti presentati dalle Regioni;

VISTA la nota del 30 luglio 2018, con la quale il Ministero dell'ambiente ha trasmesso un nuovo testo del documento, tempestivamente diramato alle Regioni dall'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza;

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale le Regioni e le Province autonome hanno espresso parere favorevole consegnando un documento di osservazioni, parte integrante del presente atto (All. 1);

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare recante regolamento concernente modifiche agli allegati IA, IIA, IB e IIB al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, recante attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

Il Segretario
Antonio Nadeo



Il Presidente
Sen. Erika Stefani

AD

CE



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

18/103/SR13/C5-C10



All. I

**SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE RECANTE REGOLAMENTO
CONCERNENTE MODIFICHE AGLI ALLEGATI IA, IIA, IB E IIB AL
DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 1992, N. 99, RECANTE
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 86/278/CEE CONCERNENTE LA
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO,
NELL'UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN
AGRICOLTURA.**

Parere ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 281 del 1997

Punto 13) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole sul decreto con le seguenti osservazioni non vincolanti.

Osservazioni della Regione Emilia Romagna

Parere ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 281 del 1997, sullo schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare recante regolamento concernente modifiche agli allegati IA, IIA, IB e IIB al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, recante attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura

Con riferimento al testo inviato in data odierna si evidenzia che la versione trasmessa ha accolto i principali emendamenti proposti in sede di riunione tecnica, in particolare quelli relativi a:

- regime transitorio (applicazione immediata dei limiti per idrocarburi, IPA, PCDD/PCDF e PCB, toluene, selenio, cromo totale di nuova introduzione),
- nota 1 all'Allegato IA (relativa alle deroghe in caso di valori di fondo dei suoli superiori);
- Allegato IIA (accreditamento dei laboratori di analisi e definizione di top soil);
- Allegato IB – parte 1 (limite 10 mg/kg_{ss} per il parametro selenio);
- Allegato IB – parte 3 inserimento del parametro AOX tra quelli per i quali non è previsto un limite, ma dei quali occorre trasmettere i dati – (nota di redazione: per la tabella 3 della parte 3 occorre per i parametri AOX, DEHP, NPE fare riferimento alla nota 9 e non 8), chiarimento della nota 7, esplicitazione dei composti da ricercare tra i PFC



- Allegato IIB inserimento parametro pH

L'emendamento principale che non ha trovato accoglimento è quello relativo al limite di 1000 N°/g_{ss} per il parametro Escherichia coli, individuato alla parte 2 dell'allegato IB richiederà, per essere raggiunto, adeguamenti impiantistici per i depuratori di acque reflue urbane che trattano fanghi

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si esprime parere favorevole allo schema di Decreto in oggetto e si ricorda la necessità di provvedere al riesame del D.Lgs 99/92 (non solo dei suoi allegati) che presenta criticità a partire dalle definizioni (che non trovano corrispondenza nell'attuale normativa) che possono ingenerare dubbi interpretativi e conseguenti contenziosi

Osservazioni della Regione Lombardia

Sono presenti nel testo alcuni refusi, che si indicano di seguito, con la specificazione che la loro correzione non risulta indispensabile per l'approvazione del documento.

Allegato 1A

*Per coerenza con i parametri ricercati nel fango, **eliminare dalla tabella il parametro Tallio***

Allegato IB parte 3

si chiede di riportare per il valori limite AOX, DEHP, NPE, il riferimento alla nota 9 e non alla nota 8

Nota 9 si propone la seguente modifica:

dopo le parole " AOX, DEHP E NDP" inserire la parole PFC

Allegato IIB punto 3 Riferimenti metodiche di campionamento e di analisi dei fanghi

Aggiungere in coda all'elenco dei metodi la seguente frase:

"Oltre alle metodiche sopra riportate potranno essere utilizzate metodiche di riconosciuta validità nazionale ed internazionale, ad eccezione che per il test di fitotossicità"

Si precisi inoltre che i parametri previsti per i fanghi assolvono in maniera esaustiva ai relativi obiettivi di qualità ambientale; allo stesso modo, per i fertilizzanti da essi derivati il rispetto dei parametri previsti dal Dlgs.75/2010 assolve in maniera esaustiva ai relativi obiettivi di qualità ambientale.

Ai fanghi da usare in agricoltura e ai fertilizzanti da essi derivati non si applicano i parametri di cui al Dlgs.152/2006 all.V parte IV Tab .1.

Osservazioni della Regione Piemonte

- all'articolo 2, comma 1 dello schema, prorogare l'applicazione delle modifiche agli allegati IA, IIA, IB e IIB al terzo anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto;

- all'articolo 2, comma 5 dello schema, eliminare i parametri di Selenio e Cromo totale (in quanto non fanno parte della "Parte 3" dell'allegato IB);

- all'allegato IB, "Parte 2" eliminare la "seconda fase" per l'*Escherichia coli* - in alternativa lasciarla ma sempre con il limite di 5.000.



Osservazioni della Regione Toscana

"Si concorda con la necessità di procedere con urgenza all'approvazione del Decreto in oggetto, viste anche le crescenti criticità connesse alla gestione dei fanghi di depurazione dei reflui urbani.

Si segnalano di seguito alcune incongruenze formali rilevate nel testo dello schema per eventuali opportune revisioni:

1. nell'Allegato IB parte 3 (valori max concentrazione composti organici volatili nei fanghi) AOX, DEHP, NPE hanno nel campo "valore limite" il rimando alla nota 8. Il rimando è sbagliato. Probabilmente il riferimento corretto è alla nota 9.
2. nell'Allegato IB parte 3 (valori max concentrazione composti organici volatili nei fanghi) il parametro PFC nel campo valore limite vi è un rimando alla nota 9 ma la nota 9 che dispone di fare le analisi anche se non c'è valore limite fissato, cita AOX, DEHP, NPE ma non i PFC. Deve essere aggiunto il riferimento ai PFC.
3. nell'allegato IIB (analisi dei fanghi), che elenca i parametri da analizzare, manca il toluene che invece deve essere analizzato e ha un limite di 100 (allegato IB parte 3)
4. nell'allegato IIB è riportato il tallio che non compare mai nell'allegato IB in nessuna delle tabelle. E' probabile che questo sia legato al fatto che non si voglia stabilire un valore limite. Se così è, per chiarezza, sarebbe utile riportare nell'allegato I B parte 1 il tallio con una nota nel campo valore limite che chiarisca che il parametro viene ricercato senza valore limite (come fatto per altri parametri nelle altre tabelle).
5. nella tabella dell'Allegato IA deve essere rimossa la nota 2 con riferimento al parametro Zinco (è incoerente con il testo della nota, poiché il valore limite per lo zinco sul terreno è già pari al limite CSC)."

Osservazioni della Regione Veneto

In relazione alla bozza D.M. fanghi di depurazione in agricoltura, si evidenzia che permangono elevatissimi i valori di accettabilità per il Toluene (100 mg/Kg), non compatibili con la normativa sulle bonifiche ambientali (05, mg/Kg). Anche in relazione alle concentrazioni degli IPA presenti negli idrocarburi le medesime risulterebbero elevate.

In tal senso si suggerisce sia per Toluene che per IPA che vengano fissati i limiti della colonna A, Tabella 1, allegato 5 alla parte IV, titolo V del D.Lgs. 152/2006.

Roma, 1° agosto 2018

